Conto Corrente con la Posta

Supplemento straordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 45 del 23 febbraio 1934-XII

RR. Scuole professionali femminili

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2111.
Trasformazione del Regio laboratorio-scuola per lavori donneschi di Cesena in Regia scuola professionale femminile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523 sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 30 ottobre 1924, n. 2220 di riordinamento della R. Scuola di avviamento al lavoro con annesso Laboratorio-scuola per lavori donneschi di Cesena;
Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 9 settembre 1925;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 col quale sono stati approvati i ruoli del personale delle Regie Scuole Secondarie di avviamento professionale;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-scuola per lavori donneschi di Cesena, a datare dal 1° ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola professionale femminile ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito Statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro dell'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 137. — MANCINI.

STATUTO
della R. Scuola Professionale Femminile di CESENA

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di preparare le giovinette all'esercizio delle professioni proprie della donna e al buon governo della casa. Al termine degli studi la Scuola rilascia il diploma di idoneità professionale per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso triennale professionale.
Alla Scuola è annessa una Regia Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.
La Scuola consta di un corso completo di classi.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un contributo della Congregazione di Carità di Cesena;
c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Cesena i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) la Direttrice;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Cesena;
c) di un rappresentante della Congregazione di Carità di Cesena;
d) della Direttrice della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.
Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.
Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.
Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

La Direttrice ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad essa è demandata nel campo amministrativo l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste la Direttrice nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui la Direttrice ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie da conferirsi per incarico e gli altri posti da coprirsi con personale incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente alla Direttrice deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dalle alunne sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e alla lettera *b*) n. 1 dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	30
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	20
Frequenza per ciascuna classe	»	50
Esame di idoneità	»	50
Esame di licenza	»	75
Tassa di diploma	»	50

Le alunne sono tenute inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerate dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) le figlie dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) le figlie dei dispersi in guerra;

c) le figlie dei mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale;

d) le appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) le straniere e le figlie di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) le cittadine italiane appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) le alunne appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittesi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per le ripetenti, fatta eccezione per le alunne di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerate per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse, le giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, le quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per le alunne di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di licenza è accordato a tutte le alunne che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per le aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Professionale Femminile di CESENA (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Direzione** con l'obbligo della direzione dei laboratori (1)	—	—	1	(1) Da affidarsi alla Direttrice della Scuola secondaria di avviamento professionale (articolo 37 della legge 22 aprile 1932, n. 490).
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
3. **Matematica - Nozioni di contabilità - Scienze naturali - merceologia.**	—	—	1	
4. **Disegno - Nozioni di storia dell'arte.**	—	—	1	
5. **Economia domestica ed esercitazioni - Igiene.**	—	—	1	
6. **Lavori donneschi** . .	—	—	1	
7. **Lingua straniera** . .	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	*NOTE*
	N.	Gruppo e grado		
1. Maestre di laboratorio	—	—	3 (1)	(1) Da affidarsi per completamento d'orario alle titolari della Scuola secondaria di avviamento professionale (articoli 19 e 37 (ultimo comma) della legge 22 aprile 1932, n. 490).
2. Segretario-economo	1	Gruppo B Grado 11°		

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Custode	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Bidella	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2112.
Trasformazione della Regia scuola femminile di tirocinio di Macerata in Regia scuola professionale femminile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 18 gennaio 1925, n. 335, di riordinamento della R. Scuola femminile di tirocinio di Macerata;

Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 16 luglio 1925, modificata con decreto Ministeriale 10 giugno 1931;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Scuola femminile di tirocinio di Macerata a datare dal 1° ottobre 1933-XI è trasformata in R. Scuola professionale femminile ed è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito Statuto della Scuola, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 92. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Professionale Femminile di MACERATA

Art. 1.

La R. Scuola professionale femminile di Macerata ha lo scopo di preparare le giovinette all'esercizio delle professioni proprie della donna e al buon governo della casa. Al termine degli studi la Scuola rilascia il diploma di idoneità professionale per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso triennale professionale.

Alla Scuola sono annessi:

a) corsi per maestranze che saranno regolati da apposito decreto;

b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Macerata;

c) di un contributo della Congregazione di carità di Macerata;

d) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

e) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

La Congregazione di carità di Macerata provvede ai locali.

Il comune di Macerata provvede alla relativa manutenzione, al riscaldamento, all'illuminazione e alla provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola (*a*).

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) la Direttrice;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Macerata;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Macerata;

d) di un rappresentante della Congregazione di carità di Macerata;

e) della direttrice della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

(*a*) Allo stato attuale, non è previsto obbligo di somministrazione di locali da parte del Comune essendo questi presentemente forniti dalla Congregazione di Carità di Macerata.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

La direttrice ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad essa è demandata nel campo amministrativo l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste la direttrice nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui la direttrice ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente alla direttrice deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dalle alunne sono le seguenti:

esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e alla lettera *b*) n. 1 dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	30
prima inscrizione (immatricolazione)	»	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di idoneità	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Le alunne sono tenute inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della scuola.

Art. 14.

Sono esonerate dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) le figlie dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) le figlie dei dispersi in guerra;

c) le figlie dei mutilati e degli invalidi di guerra o della Causa Nazionale;

d) le appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) le straniere e le figlie di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) le cittadine italiane appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) le alunne appartenenti a famiglie residenti nelle Provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittesi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per le ripetenti, fatta eccezione per le alunne di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerate per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, le giovani appartenti a famiglie di condizione economica disagiata, le quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per le alunne di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutte le alunne che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale* per le aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Professionale Femminile
di MACERATA (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5. La cattedra non deve essere ricoperta con personale di ruolo quando l'insegnamento non venga assunto dalla direttrice.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall' 11° all'8°	—	In tutte le classi del corso.
3. **Matematica - Nozioni di contabilità - Scienze naturali - Merceologia.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso.
4. **Economia domestica ed esercitazioni - Igiene.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso.
5. **Disegno - Nozioni di storia dell'arte.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso.
6. **Lingua straniera** . .	—	—	1	
7. **Religione**	—	—	1	
8. **Lavori donneschi** . .	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Maestra di laboratorio per la sartoria	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Maestra di laboratorio per la biancheria	1	Id.	—	
3. Maestra di laboratorio per il ricamo	1	Id.	—	
4. Sottomaestre di laboratorio	2	Gruppo C Grado 12°	—	
5. Segretaria economa	1	Gruppo B Grado 11°	—	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelle	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. **2113**.
Trasformazione della Regia scuola femminile di tirocinio di Mantova in Regia scuola professionale femminile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del Regio decreto suddetto;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto in data 18 gennaio 1925, n. 287, di riordinamento della R. Scuola femminile di tirocinio di Mantova;
Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 16 luglio 1925, modificata con decreto Ministeriale 10 giugno 1927;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Scuola femminile di tirocinio di Mantova, a datare dal 1° ottobre 1933-XI è trasformata in R. Scuola professionale femminile, ed è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito Statuto della Scuola, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 93. — MANCINI.

STATUTO
della R. Scuola Professionale Femminile di MANTOVA

Art. 1.

La R. Scuola professionale femminile di Mantova ha lo scopo di preparare le giovinette all'esercizio delle professioni proprie della donna e al buon governo della casa. Al termine degli studi la Scuola rilascia il diploma di idoneità professionale per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso triennale professionale.
Alla Scuola sono annessi:
a) corsi per maestranze che saranno regolati da apposito decreto;
b) una Regia Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.
La Scuola consta di un corso completo di classi.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un contributo del Consiglio provinciale della economia corporativa di Mantova;
c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Mantova i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) la Direttrice;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Mantova;
c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Mantova;
d) della direttrice della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.
Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.
Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.
Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

La direttrice ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad essa è demandata nel campo amministrativo l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste la direttrice nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui la direttrice ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente alla direttrice deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra; su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dalle alunne sono le seguenti:

esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e alla lettera *b*) n. 1 dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	30
prima inscrizione (immatricolazione)	»	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di idoneità	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Le alunne sono tenute inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerate dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) le figlie dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) le figlie dei dispersi in guerra;

c) le figlie dei mutilati e degli invalidi di guerra o della Causa Nazionale;

d) le appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) le straniere e le figlie di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) le cittadine italiane appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) le alunne appartenenti a famiglie residenti nelle Provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittesi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per le ripetenti, fatta eccezione per le alunne di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerate per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, le giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, le quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per le alunne di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutte le alunne che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale* per le aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola Professionale Femminile di MANTOVA (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra e l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori.	1	Gruppo A Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5. La cattedra non deve essere ricoperta con personale di ruolo quando l'insegnamento non venga assunto dalla direttrice.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo B Gruppo A Gradi dall' II° all'8°	—	In tutte le classi del corso.
3. **Matematica - Nozioni di contabilità - Scienze naturali - Merceologia.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso.
4. **Economia domestica ed esercitazioni - Igiene.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso.
5. **Disegno - Nozioni di storia dell'arte.**	1	Id.	—	In tutte le classi del corso.
6. **Lingua straniera** . .	—	—	1	
7. **Religione**	—	—	1	
8. **Lavori donneschi** . .	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Maestra di laboratorio per la biancheria	1	Gruppo B Gradi dall' 11° al 10°	—	
2. Maestra di laboratorio per la sartoria	1	Id.	—	
3. Maestra di laboratorio per il ricamo	1	Id.	—	
4. Maestra di laboratorio per le trine e i merletti	—	—	1	
5. Sottomaestra di laboratorio	1	Gruppo C Grado 12°	—	
6. Sottomaestra di laboratorio	—	—	1	
7. Segretaria economa	1	Gruppo B Grado 11°		

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelle	2	Il personale di servizi è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 2114.

Trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Siracusa in Regia scuola professionale femminile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto suddetto;

Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;

Visto il R. decreto in data 30 ottobre 1924, n. 2222, di riordinamento della R. Scuola di avviamento al lavoro con annesso Laboratorio-scuola per lavori donneschi di Siracusa;

Vista la pianta organica della R. Scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale 16 luglio 1925;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, col quale sono stati approvati i ruoli del personale delle Regie Scuole secondarie di avviamento professionale;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Laboratorio-scuola di Siracusa, a datare dal 1° ottobre 1933, è trasformato in R. Scuola professionale femminile ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito Statuto della Scuola visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 136. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola professionale femminile di SIRACUSA

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di preparare le giovinette all'esercizio delle professioni proprie della donna e al buon governo della casa. Al termine degli studi la Scuola rilascia il diploma di idoneità professionale per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso triennale professionale.

Alla Scuola è annessa una regia Scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Siracusa;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli eventuali contributi, sussidi di Enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Siracusa i locali.

Il Comune di Siracusa provvede alla relativa manutenzione, al riscaldamento, all'illuminazione e alla fornitura di acqua per tutti i servizi della Scuola, nonchè a future necessità di locali.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) la Direttrice;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del Comune di Siracusa;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Siracusa;

d) della Direttrice della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3.000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

La Direttrice ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad essa è demandata nel campo amministrativo l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste la Direttrice nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui la Direttrice ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie da conferirsi per incarico e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente alla Direttrice deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dalle alunne sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e alla lettera *b*) n. 1 dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	30
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	20
Frequenza per ciascuna classe	»	50
Esame di idoneità	»	50
Esame di licenza	»	75
Tassa di diploma	»	50

Le alunne sono tenute inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerate dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) le figlie dei morti in guerra o per la Causa nazionale;

b) le figlie dei dispersi in guerra;

c) le figlie dei mutilati ed invalidi di guerra o della Causa nazionale;

d) le appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) le straniere e le figlie di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) le cittadine italiane appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) le alunne appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittesi non oltre il 1928-1929.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per le ripetenti, fatta eccezione per le alunne di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerate per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, le giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, le quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per le alunne di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutte le alunne che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per le aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 3 saranno determinati con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Professionale Femminile di SIRACUSA (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione** con l'obbligo della direzione dei laboratori (1)	—	—	1	(1) Da affidarsi alla Direttrice della Scuola secondaria di avviamento professionale (art. 37 della legge 22 aprile 1932, numero 490).
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
3. **Matematica - Nozioni di contabilità - Scienze naturali - Merceologia.**	—	—	1	
4. **Disegno - Nozioni di storia dell'arte.**	—	—	1	
5. **Economia domestica ed esercitazioni - Igiene.**	—	—	1	
6. **Lavori donneschi** . .	—	—	1	
7 **Lingua straniera** .	—	—	1	
8. **Religione**	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Maestra di laboratorio per il cucito	1	Gruppo B Gradi dall'11° al 10°	—	
2. Maestra di laboratorio per la sartoria	1	Id.	—	
3. Maestra di laboratorio	—	—	1(1)	(1) Da affidarsi per completamento d'orario alla titolare della Scuola secondaria di avviamento professionale (articoli 19 e 37 (ultimo comma) della legge 22 aprile 1932, n. 490).
4. Maestra di laboratorio	—	—	1	
5. Segretario-economo	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelle	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2115.
Trasformazione della Regia scuola industriale femminile di Taranto in Regia scuola professionale femminile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del Regio decreto suddetto;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174; 4 marzo 1926, n. 650; 13 gennaio 1927, n. 99, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto 7 giugno 1928, n. 1766, di regificazione e ordinamento della R. Scuola industriale femminile di Taranto;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Scuola industriale femminile di Taranto, a datare dal 1° ottobre 1933-XI è trasformata in R. Scuola professionale femminile, ed è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito Statuto della Scuola, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 91 — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Professionale Femminile di TARANTO

Art. 1.

La R. Scuola professionale femminile di Taranto ha lo scopo di preparare le giovinette all'esercizio delle professioni proprie della donna e al buon governo della casa. Al termine degli studi la Scuola rilascia il diploma di idoneità professionale per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso triennale professionale.
Alla Scuola sono annessi:
a) corsi per maestranze che saranno regolati da apposito decreto;
b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.
La Scuola consta di un corso completo di classi.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
b) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;
c) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Taranto i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) la Direttrice;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Taranto;
c) della direttrice della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.
Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.
Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.
Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

La direttrice ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad essa è demandata nel campo amministrativo l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste la direttrice nella preparazione del regolamento interno della scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui la direttrice ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie da conferirsi per incarico e gli altri posti da coprirsi con personale incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente alla direttrice deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dalle alunne sono le seguenti:

esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e alla lettera *b*) n. 1 dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	30
prima inscrizione (immatricolazione)	»	20
frequenza per ciascuna classe	»	50
esame di idoneità	»	50
esame di licenza	»	75
tassa di diploma	»	50

Le alunne sono tenute inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerate dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) le figlie dei morti in guerra o per la Causa Nazionale;

b) le figlie dei dispersi in guerra;

c) le figlie dei mutilati e degli invalidi di guerra o della Causa Nazionale;

d) le appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) le straniere e le figlie di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) le cittadine italiane appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) le alunne appartenenti a famiglie residenti nelle Provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittesi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per le ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerate per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, le giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, le quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per le alunne di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutte le alunne che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per le aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3 sarà determinato con successivo decreto Reale giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni finora vigenti.

Art. 17.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola Professionale Femminile di TARANTO (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. **Direzione** con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori.	—	—	1	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6.
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
3. **Matematica - Nozioni di contabilità - Scienze naturali - Merceologia.**	—	—	1	
4. **Economia domestica ed esercitazioni - Igiene.**	—	—	1	
5. **Disegno - Nozioni di storia dell'arte.**	—	—	1	
6. **Lingua straniera** . .	—	—	1	
7. **Religione**	—	—	1	
8. **Lavori donneschi** . .	—	—	1	

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Maestra di laboratorio per la biancheria	—	—	1	
2. Maestra di laboratorio per la sartoria	—	—	1	
3. Maestra di laboratorio per il ricamo	—	—	1	
4. Maestra di laboratorio per le trine e i merletti	—	—	1	
5. Maestra di laboratorio per l'economia domestica	—	—	1	
6. Segretaria economa	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelle	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.